

VADEMECUM RESTAURATORI PER INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

INFORMAZIONI INERENTI LA SEZIONE 5 DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI RELATIVA AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI AL D.LGS 50/2016 DEDICATA AI RESTAURATORI PER INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMUNE DI LUCCA

Il Comune di Lucca, in attuazione dell'Atto di Regolazione e dell'Avviso Pubblico per le modalità di formazione e di utilizzo dell'elenco degli operatori economici, ha predisposto appositi *vademecum* per ogni sezione in cui è articolato l'elenco:

- Sez. 1: Elenco delle Cooperative sociali di tipo B) o loro Consorzi;
- Sez. 2: Elenco delle Imprese esecutrici di Opere e Lavori Pubblici;
- Sez. 3: Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi;
- Sez. 4: Elenco dei Professionisti e delle Società per Servizi Tecnici;
- Sez. 5: Elenco dei Restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo (*art. 182 c. 1bis d.lgs 42/2004 e s.m.i.*)

I vademecum riportano le informazioni necessarie all'operatore economico per l'iscrizione nelle sezioni di interesse, nonché i requisiti richiesti per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti e le fasce di valore economico predisposte dalla S.A. per le predette sezioni.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Lucca, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad un eventuale affidamento.

Il presente vademecum è dedicato ai Restauratori che hanno facoltà di iscriversi nella **Sezione 5: Restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo** (*art. 182, comma 1-bis d.lgs 42/2004 e s.m.i.*) per affidamenti infra € 150.000,00.

Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 150.000,00 si rimanda alle specifiche categorie della **Sezione 2: Imprese esecutrici di lavori pubblici**.

L'operatore economico, per informazioni e chiarimenti in merito all'iscrizione nella sezione di interesse dovrà utilizzare la seguente mail: elenchioe@comune.lucca.it

L'operatore economico dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC), oltre che di firma digitale del legale rappresentante o altri soggetti muniti di

procura speciale con rappresentanza e dovrà essere iscritto al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – **START**: <https://start.toscana.it>

L'iscrizione a START non è obbligatoria per servizi che rientrano nella fascia di valore economico da € 0,01 - € 4.999,99.

Il ricorso all'elenco è escluso nel caso di adesioni alle convenzioni-quadro stipulate dai Soggetti Aggregatori¹ anche in ossequio al d.P.C.M. che individua le categorie merceologiche e le soglie².

Come esplicitato nell'Avviso Unico di istituzione dell'elenco, l'utilizzo della sezione da parte della S.A. avverrà a partire dal *trentunesimo* giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Vademecum. **Dal momento dell'effettiva attivazione cesserà di validità ogni altro elenco fino ad ora utilizzato dal Comune di Lucca.**

È fatta salva la facoltà dei RUP di procedere ad affidamenti con differenti procedure, al di fuori dell'elenco, per specifiche e particolari esigenze adeguatamente motivate.

1. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

L'iscrizione nella Sezione 5 dell'elenco è aperta ai professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali in forma singola o associata nelle forme delineate dall'art. 45 del d.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Nello specifico, sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i restauratori di beni culturali, ai sensi dell'art. 182 del d.lgs 42/2004 *Codice dei beni Culturali e del Paesaggio*:

1. Restauratori singoli

che possono configurarsi come:

- Liberi Professionisti;
- Restauratori Associati (Studio Associato tra Restauratori);
- Società/Cooperative tra Restauratori;
- Consorzio tra Restauratori;
- Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di Rete;

2. Raggruppamenti Temporanei di Restauratori già costituiti tra le figure sopra menzionate.

Nel caso dei Consorzi è comunque sempre ammessa l'iscrizione sia del Consorzio sia dei consorziati facenti parte del Consorzio.

I professionisti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e richiesti dalla S.A. ed elencati al paragrafo dedicato del presente vademecum.

Non saranno ammesse iscrizioni pervenute dal medesimo soggetto in composizione diversa da quella prescelta all'interno della medesima fascia di valore economico sia nelle varie configurazioni della forma singola sia tra queste e la forma di Raggruppamento Temporaneo già costituito.

1 DL 66/2014 conv. in L. 89/2014 e deliberazione ANAC "Elenco Soggetti Aggregatori"

2 ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla l. 89/2014

A mero titolo esemplificativo: *l'operatore economico che si iscrive in una determinata fascia di valore economico in qualità di restauratore singolo non può, nella medesima fascia di valore economico, iscriversi anche nella forma di Restauratori Associati o di Raggruppamento Temporaneo già costituito.*

Attenzione!! E' necessaria una perfetta corrispondenza tra la forma di iscrizione nell'elenco dei Restauratori (Sezione 5) e l'iscrizione sulla piattaforma START. Il singolo Restauratore non potrà essere scelto/invitato se iscritto nella piattaforma, *a titolo esemplificativo*, solo come Studio Associato tra restauratori.

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE 5 – RESTAURATORI PER INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

L'operatore economico dovrà registrarsi al seguente portale:

<http://elencooe.comune.lucca.it/PortaleAppalti>

per ottenere le **credenziali** (utente e password).

Una volta ottenute le credenziali personali, l'operatore dovrà accedere alla propria area riservata e:

- a. inserire i dati anagrafici richiesti nell'apposita sezione;
- b. indicare i settori specifici di competenza relativi alla qualifica di Restauratore e le fasce di valore economico, al fine di procedere ad una corretta iscrizione in riferimento ai requisiti posseduti;
- c. sottoscrivere digitalmente, a cura del professionista/legale rappresentante/altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza, la domanda di iscrizione - riassuntiva delle dichiarazioni rilasciate a seguito del completamento dei campi previsti dal form on line - unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla S.A. necessaria ai fini dell'iscrizione (Dichiarazione circa il possesso dei requisiti da rendere nel modello "Scheda Tecnica di Dettaglio" unitamente al Curriculum Professionale) ed eventualmente quella facoltativa (es. qualifiche, certificazioni di qualità o, se ne ricorre il presupposto, l'Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo già costituito ecc) sempre a cura del legale rappresentante/altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza;

E' onere dell'operatore economico provvedere a mantenere costantemente aggiornata la documentazione inserita.

N.B. → *In caso di iscrizione come Consorzio Stabile tra Restauratori è necessario inserire anche l'**Atto Costitutivo** del Consorzio, comprensivo dell'elenco dei consorziati, che dovrà essere mantenuto aggiornato a cura dell'operatore.*

N.B. → *In caso di iscrizione nella forma del Raggruppamento Temporaneo **già costituito** la domanda di iscrizione dovrà essere compilata nelle modalità sopra descritte, dal capogruppo/mandatario. Ai fini dell'iscrizione la documentazione da allegare dovrà comprendere altresì, l'**Atto costitutivo** del Raggruppamento ed ogni altra documentazione necessaria.*

La domanda di iscrizione, unitamente alla documentazione allegata, sarà automaticamente registrata dal sistema una volta correttamente compiuti tutti i passaggi richiesti dal portale per il buon

fine della registrazione stessa. **L'abilitazione dell'operatore economico risulta automatica senza che ciò equivalga ad accettazione da parte della S.A. delle dichiarazioni ivi contenute.** L'istanza di iscrizione potrà essere riscontrata dal candidato entrando nella propria area personale. Ad ogni modo il sistema invierà una notifica di avvenuta registrazione. Al contrario, il rigetto della stessa sarà immediatamente visibile al candidato in quanto il portale evidenzierà i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

In merito alla documentazione da allegare, la S.A., in caso di verifiche a campione o di controlli necessari al fine di procedere ad un invito, si riserva di richiedere le opportune integrazioni.

La domanda di iscrizione presentata con modalità diverse da quanto previsto nel presente vademecum non sarà presa in considerazione e il mittente non riceverà alcuna comunicazione al riguardo. Il Comune di Lucca non assume alcuna responsabilità per il mancato inserimento della documentazione o per altri disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nell'Atto Regolatorio e nell'Avviso e nelle loro eventuali integrazioni e modificazioni. L'operatore economico è tenuto a consultare il portale per prendere visione delle eventuali integrazioni e modificazioni. Il soggetto che richiede l'iscrizione è consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci.

La validità delle iscrizioni è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dalla S.A. in merito ai casi di rinnovo, sospensione e cancellazione dall'elenco dettagliati all'art. 3 dell'Avviso cui si rimanda integralmente.

3. CATEGORIE DI ISCRIZIONE E FASCE DI VALORE ECONOMICO

L'iscrizione nella Sezione di riferimento avviene sulla base degli specifici settori di competenza posseduti nonché, sulla base delle fasce di valore economico individuate dalla S.A..

I settori di competenza relativi alla qualifica di Restauratore sono quelli di cui al d.lgs 42/2004 e s.m.i. di seguito riportati:

- Materiali lapidei, musivi e derivati;
- Superfici decorate dell'architettura;
- Manufatti dipinti su supporto ligneo o tessile;
- Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
- Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
- Materiali e manufatti tessili organici e pelle;
- Materiali e manufatti ceramici e vitrei;
- Materiali e manufatti in metallo e leghe;
- Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamene;
- Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
- Strumenti musicali;
- Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici;

Le fasce di valore economico individuate dalla S.A. per questa Sezione sono le seguenti:

Fascia lett. a) € 0,01 - € 4.999,99;

Fascia lett. b) € 5.000,00 - € 19.999,99;

- Fascia lett. c) € 20.000,00 - € 39.999,99;
- Fascia lett. d) € 40.000,00 - € 74.999,99;
- Fascia lett. e) € 75.000,00 - € 99.999,99;
- Fascia lett. f) € 100.000,00 - € 149.999,99;

Per gli affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00 la Stazione appaltante utilizzerà la Sezione 5 - *Restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo* - mentre per importi pari o superiori a € 150.000,00 utilizzerà la Sezione 2 - *Imprese esecutrici di Opere e Lavori Pubblici*, scegliendo nella categoria di interesse. Pertanto un Restauratore ha facoltà di iscriversi in entrambe le sezioni (2 e 5) nel rispetto dei requisiti richiesti.

Qualora un Restauratore intenda iscriversi nell'elenco per partecipare ad affidamenti di importo superiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti deve scriversi nella predetta Sezione n. 2 per la categoria di lavorazioni di interesse.

L'iscrizione in un determinato settore di competenza e in una determinata fascia di valore economico non determina automaticamente l'iscrizione nelle fasce economiche inferiori del settore. Gli operatori interessati pertanto, dovranno indicare non solo la fascia massima di interesse ma anche la fascia *minima* a partire dalla quale sono interessati ad essere individuati/invitati dal RUP.

È onere dell'operatore economico prendere corretta visione di quanto sopra riportato. In qualunque momento è possibile ampliare la propria iscrizione sulla base delle proprie competenze nonché, all'interno di uno specifico settore, iscriversi ad ulteriori fasce di valore economico, fermo restando il possesso dei requisiti di iscrizione richiesti.

È sempre possibile la cancellazione da ogni settore e/o fascia di valore economico inizialmente individuata.

La S.A. ha ritenuto opportuno inserire tra i documenti obbligatori per l'iscrizione una **Scheda Tecnica di Dettaglio** (da compilare a cura dell'operatore economico sul modello predisposto) contenente la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti dalla S.A ed esplicitati al successivo paragrafo, e le informazioni relative alle esperienze pregresse maturate dagli operatori economici. E' stato ritenuto altresì, opportuno richiedere di allegare al predetto modello il **Curriculum Professionale**.

4. REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'operatore economico deve dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla S.A..

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'Avvalimento.

Il mancato possesso anche solo di uno dei requisiti richiesti, o la perdita degli stessi, comporta la cancellazione dall'elenco per carenza di requisiti di iscrizione.

1. Requisiti di ordine generale

- a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del d.lgs 50/2016;
- b. insussistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a

proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni, nonché insussistenza dei casi di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs 165/2001;

2. Requisiti di idoneità professionale

a. iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di Restauratore di Beni Culturali ai sensi dell'art. 182 del d.lgs n. 42 del 2004 e s.m.;

Il requisito, nel caso di iscrizione in forma singola configurata come Società/Consorzio ecc deve essere posseduto dalla figura professionale incaricata dell'esecuzione delle prestazioni per le quali si procede all'iscrizione.

b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se Cooperative o Consorzi di Cooperative;

c. iscrizione, qualora ne ricorra il presupposto, nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Le attività espletate devono trovare **coerenza** nel certificato della C.C.I.A.A. con le attività di restauro;

L'operatore non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

d. possesso di polizza di responsabilità civile professionale – R.C. - in corso di validità.

e. all'operatore economico è richiesto altresì di dichiarare, utilizzando il modello **Scheda Tecnica di Dettaglio**, il possesso di ulteriori requisiti di idoneità professionale che possono assumere rango di requisiti di partecipazione per affidamenti/procedure negoziate (*es. certificazioni di qualità ecc*); è pertanto onere e interesse dell'operatore indicare il possesso di tali requisiti e/o provvedere ad aggiornare i propri dati in caso di acquisizione degli stessi in un momento successivo all'iscrizione, poiché **la mancata dichiarazione circa il possesso equivale a mancato possesso.**

3. Requisiti di idoneità tecnico-professionale

L'operatore economico deve possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale indicati dal d.lgs 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Requisito di capacità tecnica e professionale

L'operatore economico deve allegare il **Curriculum Professionale** con descrizione delle esperienze pregresse riferite agli ultimi 10 anni antecedenti la data di iscrizione/rinnovo nell'Elenco. E' onere ed interesse degli operatori economici mantenere costantemente aggiornato il Curriculum. Le esperienze sono rapportate al periodo di attività, qualora inferiore a 10 anni.

***N.B.** Resta inteso che la S.A., nella predisposizione degli affidamenti si riserva di richiedere requisiti speciali di capacità tecnica e professionale comunque proporzionati alla tipologia, all'importo e alla peculiarità della prestazione richiesta;*

5. Requisito di capacità economica e finanziaria

Per l'iscrizione nelle varie fasce non sono richieste dichiarazioni sulla capacità economica e finanziaria ai fini dell'iscrizione.

***N.B.** Resta inteso che la S.A., nella predisposizione degli affidamenti, si riserva di richiedere ulteriori requisiti speciali di capacità economica e finanziaria comunque proporzionati alla tipologia, all'importo e alla peculiarità del servizio stesso.*

La dichiarazione circa il possesso del requisito di cui sopra è resa tramite compilazione della Scheda Tecnica di Dettaglio messa a disposizione dalla S.A..

In caso di Consorzio i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal Consorzio che può spendere, oltre ai requisiti maturati in proprio, anche quelli delle consorziate esecutrici.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER R.T.P. GIÀ COSTITUITI

Gli operatori economici possono iscriversi nell'elenco nella forma di **Raggruppamenti Temporanei già costituiti**, tra le figure indicate all'art. 1 del presente Vademecum. Resta ferma la facoltà di partecipare alle procedure di gara in raggruppamenti costituendi, facoltà che è sempre prevista dalla normativa vigente.

La S.A. infatti, con riferimento ad ogni appalto, ai fini della selezione degli operatori da invitare prende in considerazione la sola prestazione/categoria **prevalente**, pertanto l'operatore economico invitato ha sempre la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di un raggruppamento sia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dall'appalto sia nel caso in cui possieda esclusivamente la prestazione/categoria prevalente.

In merito ai requisiti di iscrizione richiesti:

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento in riferimento alle tipologie e alle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle singole prestazioni.

In merito agli ulteriori requisiti, da rendere nella Scheda Tecnica di Dettaglio, **obbligatori** per alcune tipologie di prestazioni e che assumono pertanto rango di requisiti di partecipazione (*es. certificazioni richieste ecc*), questi devono essere posseduti dalle figure professionali incaricate della specifica prestazione.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ed in particolare dalla mandataria, in misura maggioritaria.

4. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In riferimento alla Sezione 5 in questione, l'osservanza del principio di rotazione avviene all'interno del settore specifico di competenza e della fascia di valore economico.

In merito ai principi di utilizzo dell'elenco nonché alle regole predisposte dalla S.A. in riferimento al principio di rotazione e alla diversa dislocazione territoriale degli operatori economici, si richiamano gli artt. 9 e 10 dell'Atto di Regolazione:

1. L'elenco è stato predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi richiamati dalla normativa vigente;
2. L'inclusione degli operatori nell'elenco non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la S.A. del Comune di Lucca;

3. Il Rup individua gli operatori economici per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti in relazione al settore merceologico/categoria di lavorazioni/prestazione **prevalente** e all'interno della fascia di valore economico relativo alla stessa;

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Vademecum si rinvia all'Atto di Regolazione sopra richiamato e all'Avviso predisposti dalla S.A e consultabili dal portale.